Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 184 del 13 agosto 1947

Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Mercoledì, 18 agosto 1947 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

Concorso a due posti di assistente medico in prova (gruppo A - grado 11°) nel ruolo del personale del Laboratorio di biologia dell'Istituto superiore di sanità.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente e successive estensioni;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza della ammissione ai pubblici impieghi e successive estensioni;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, che reca norme a beneficio dei combattenti;

Visto il regio decreto-legge 17 ottobre 1941, n. 1265, concernente il riordinamento dei ruoli del personale dell'Istituto superiore di sanità;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, che ha istituito l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, concernente il riordinamento e le attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per titoli e per esami a due posti di assistente medico in prova (gruppo A, grado 11°) nel ruolo del personale del Laboratorio di biologia dell'Istituto superiore di sanità, con l'annuo stipendio inerente al grado predetto dell'ordinamento gerarchico e le altre retribuzioni previste dalle disposizioni vigenti, oltre le indennità mensili di carovita e le eventuali quote complementari.

I vincitori saranno nominati assistenti medici in prova con gli assegni spettantigli a norma delle disposizioni vigenti e, se riconosciuti idonei dall'Amministrazione, conseguiranno la nomina di assistente dopo un periodo di prova non minore di sei mesi.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, redatta nella prescritta carta bollata, diretta all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, dovrà pervenire all'Istituto superiore di sanità, viale Regina Margherita n. 299, non oltre il termine di 60 giorni decorrenti da quello successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella domanda i candidati dovranno indicare cognome, nome, paternità, luogo di nascita e domicilio al quale dovranno essere indirizzate le comunicazioni ed elencare i documenti ed i titoli presentati, nonchè indicarne le lingue estere nelle quali intende sostenere l'esame.

Art. 3.

Possono partecipare al concorso coloro che hanno compiuto i 18 anni di età e non superati i 30. Tale limite di età è elevato di cinque anni ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10. L'aumento in parola è concesso in aggiunta a quello od a quelli eventualmente spettanti per speciali disposizioni di legge.

Il limite massimo di età non può comunque superare i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età in confronto degli aspiranti che alla data del presente bando di concorso già rivestano la qualità di impiegato civile di ruolo: eguale beneficio è esteso agli impiegati non di ruolo in servizio presso l'Istituto superiore di sanità da almeno due anni.

Nessun limite è previsto per il personale civile non di ruolo purchè in servizio da almeno cinque anni presso le Amministrazioni dello Stato, anche se con ordinamento autonomo.

Art. 4.

A corredo della domanda gli aspiranti dovranno produrre sempre nella prescritta carta bollata e muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni i documenti seguenti:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato del sindaco del Comune di origine dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nello Stato medesimo e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

c) certificato da rilasciarsi dal sindaco del competente ufficio comunale, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato di regolare condotta morale e civile da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da almeno un anno.

In caso di residenza per un tempo minore dovranno esibirsi altri certificati dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto entro l'anno precedenti residenze;

e) certificato generale da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziario;

f) certificato di un medico provinciale o militare da cui risulti che il candidato è di sana costituzione fisica ed è esente altresì da difetti ed imperfezioni che possono influire sul rendimento del servizio. L'Amministrazione potrà in qualunque momento sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

g) foglio di congedo militare o copia del foglio matricolare ovvero certificato di esito di leva od iscrizione nelle liste di leva.

I candidati che rivestono la qualità di ufficiali in congedo produrranno copia dello stato di servizio militare;

h) stato di famiglia da presentarsi soltanto dai coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *h*), dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale;*

i) diploma in originale o in copia notarile di laurea in medicina e chirurgia, conseguita entro il 31 dicembre 1924, o conseguita entro il 31 dicembre 1925, da coloro che si trovassero nelle condizioni previste dall'art. 6 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 1909, e diploma di abilitazione all'esercizio della professione;

l) i titoli professionali e scientifici che dovranno essere presentati in originale o in copia notarile;

m) i lavori scientifici dovranno essere presentati in cinque esemplari.

Saranno presi in considerazione soltanto quelli pubblicati o presentati per la pubblicazione in un periodico scientifico.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e le qualifiche che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione dei documenti.

Art. 6.

Scaduto il termine di chiusura del concorso, non è ammessa nessuna regolarizzazione dei documenti.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altra Amministrazione dello Stato, salvo per i titoli originali di studio per i quali si deve in ogni caso produrre un certificato, rilasciato dall'Amministrazione presso la quale i titoli stessi si trovano, con l'indicazione precisa di essi.

Art. 7.

Con decreto dell'Alto Commissario non motivato ed insindacabile potrà essere negata l'ammissione al concorso di qualsiasi aspirante.

Art. 8.

L'esame di concorso consterà di due prove scritte, di tre prove pratiche e di una prova orale.

Esse avranno luogo in Roma presso l'Istituto superiore di sanità nei giorni che saranno comunicati agli ammessi al concorso a cura dell'Amministrazione.

A. — Prove scritte:

1° nozioni generali di fisiologia e fisiopatologia;

2° traduzione di due lingue estere, a scelta del candidato, di brani di un trattato di medicina (è consentito l'uso del vocabolario).

B. — Prove pratiche:

1° tecnica della autopsia degli animali da esperimento;

2° microscopia e tecnica microscopica;

3° tecnica fondamentale di fisiologia e di farmacologia.

C) Prova orale:

1° cultura generale tecnica e di legislazione sanitaria;

2° tutti gli argomenti delle prove scritte e pratiche;

3° fisiologia umana, biologia, farmacologia.

Art. 9.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 1960, e 17 ottobre 1941, n. 1265.

Art. 10.

Non saranno ammessi alla prova di esame i concorrenti che non abbiano ottenuto i 35/50 nel giudizio sui titoli.

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che abbiano ottenuto i 35/50 nel complesso delle prove scritte e delle prove pratiche purchè in nessuna di esse abbiano riportato meno di 30/50. Non potranno in nessun caso essere dichiarati vincitori del concorso i concorrenti che non abbiano conseguito la votazione del 35/50 nella prova orale.

Art. 11.

La Commissione giudicatrice del concorso è composta:

1) da un consigliere di Stato, presidente;

2) dal direttore generale dell'Istituto superiore di sanità;

3) da un capo di laboratorio o da un ispettore generale dell'Istituto;

4) da due professori di università scelti fra i cultori delle discipline che interessano il posto messo a concorso, nonchè da un docente universitario di lingue straniere per la prova di lingue estere.

Art. 12.

La Commissione compilerà la graduatoria di coloro i quali avranno superate le prove di esami, secondo l'ordine della votazione complessiva.

A parità di punti saranno osservate le disposizioni attualmente vigenti circa i titoli di preferenza per la ammissione ai pubblici concorsi.

Art. 13.

L'Alto Commissario riconosce la regolarità del procedimento dell'esame, decide in via definitiva sulle contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti, approva la graduatoria di cui al precedente articolo, ne dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e procede alla nomina dei vincitori dei posti messi a concorso, secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 14.

Il direttore generale dell'Istituto superiore di sanità, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 dicembre 1946

L'Alto Commissario: BERGAMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1947
Registro Presidenza n. 7, foglio n. 37. — FERRARI

(3409)

Concorso a due posti di assistente medico in prova (gruppo A - grado 11°) nel ruolo del personale del Laboratorio di malariologia dell'Istituto superiore di sanità.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente e successive estensioni;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza delle ammissioni ai pubblici impieghi e successive estensioni;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, che reca norme a beneficio dei combattenti;

Visto il regio decreto-legge 17 ottobre 1941, n. 1265, concernente il riordinamento dei ruoli del personale dell'Istituto superiore di sanità;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, che ha istituito l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, concernente il riordinamento e le attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per titoli e per esami a due posti di assistente medico in prova (gruppo *A*, grado 9°) nel ruolo del personale del Laboratorio di malariologia dell'Istituto superiore di sanità, con l'annuo stipendio inerente al grado predetto dell'ordinamento gerarchico e le altre retribuzioni previste dalle disposizioni vigenti, oltre le indennità mensili di carovita e le eventuali quote complementari.

Il vincitore sarà nominato assistente medico in prova con gli assegni a lui spettanti a norma delle disposizioni vigenti e, se riconosciuto idoneo dall'Amministrazione, conseguirà la nomina di assistente dopo un periodo di prova non minore di sei mesi.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso redatta nella prescritta carta da bollo, diretta all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, dovrà pervenire allo Istituto superiore di sanità, viale Regina Margherita n. 299, non oltre il termine di 60 giorni decorrenti da quello successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella domanda i candidati dovranno indicare cognome, nome, paternità, luogo di nascita e domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni ed elencare i documenti ed i titoli presentati, nonchè indicarne le lingue estere nelle quali intende sostenere l'esame.

Art. 3.

Possono partecipare al concorso coloro che hanno compiuto i 18 anni di età e non superati i 30. Tale limite di età è elevato di cinque anni, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10. L'aumento in parola è concesso in aggiunta a quello od a quelli eventualmente spettanti per speciali disposizioni di legge.

Il limite massimo di età non può comunque superare i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età in confronto degli aspiranti che alla data del presente bando di concorso già rivestano la qualità di impiegato civile di ruolo, eguale beneficio è esteso agli impiegati non di ruolo in servizio presso l'Istituto superiore di sanità da almeno due anni.

Nessun limite è previsto per il personale civile non di ruolo purchè in servizio da almeno cinque anni presso le Amministrazioni dello Stato, anche se con ordinamento autonomo.

Art. 4.

A corredo della domanda gli aspiranti dovranno produrre sempre nella prescritta carta bollata, e muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni i documenti seguenti:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato del sindaco del Comune di origine dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nello Stato medesimo e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto.

c) certificato da rilasciarsi dal sindaco del competente ufficio comunale, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

d) certificato di regolare condotta morale e civile da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da almeno un anno.

In caso di residenza per un tempo minore dovranno esibirsi altri certificati dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto entro l'anno precedenti residenze;

e) certificato generale da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziario;

f) certificato di un medico provinciale o militare da cui risulti che il candidato è di sana costituzione fisica ed è esente altresì da difetti ed imperfezioni che possono influire sul rendimento del servizio.

L'Amministrazione potrà in qualunque momento sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

g) foglio di congedo militare o copia del foglio matricolare ovvero certificato di esito di leva od iscrizione delle liste di leva.

I candidati che rivestono la qualità di ufficiali in congedo produrranno copia dello stato di servizio militare;

h) stato di famiglia da presentarsi soltanto dai coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*;

i) diploma in originale o in copia notarile di laurea in medicina e chirurgia, conseguita entro il 31 dicembre 1924, o conseguita entro il 31 dicembre 1925, da coloro che si trovassero nelle condizioni previste dall'art. 6 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 1909, e diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Sono dispensati dall'esibizione del diploma di abilitazione all'esercizio professionale coloro che conseguirono il diploma di laurea posteriormente al 1° gennaio 1944, (art. 1 del regio decreto-legge n. 51 del 27 gennaio 1944);

l) i titoli professionali e scientifici che dovranno essere presentati in originale o in copia notarile;

m) i lavori scientifici dovranno essere presentati in cinque esemplari.

Saranno presi in considerazione soltanto quelli pubblicati o presentati per la pubblicazione di un periodico scientifico.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e le qualifiche che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione dei documenti.

Art. 6.

Scaduto il termine di chiusura del concorso, non è ammessa nessuna regolarizzazione dei documenti.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altra amministrazione dello Stato, salvo per i titoli originali di studio per i quali si deve in ogni caso produrre un certificato, rilasciato dall'Amministrazione presso la quale i titoli stessi si trovano, con l'indicazione precisa di essi.

Art. 7.

Con decreto dell'Alto Commissario non motivato ed insindacabile, potrà essere negata l'ammissione al concorso di qualsiasi aspirante.

Art. 8.

L'esame di concorso consterà di due prove scritte, di tre prove pratiche e di una prova orale.

Esse avranno luogo in Roma presso l'Istituto superiore di sanità nei giorni che saranno comunicati agli ammessi al concorso a cura della Amministrazione.

A. - Prove scritte:

1) Nozioni generali di batteriologia, parassitologia e immunologia;

2) Traduzione di due lingue estere, a scelta del candidato, di brani di un trattato di medicina (è consentito l'uso del vocabolario).

B. - Prove scritte:

1) Tecnica dell'autopsia degli animali da esperimento;

2) Microscopia e tecnica microscopica;

3) Tecnica e diagnostica batteriologia, parassitologia e immunologia.

C. - Prova orale:

1) Cultura generale tecnica e di legislazione sanitaria;

2) Tutti gli argomenti delle prove scritte e pratiche;

3) Le malattie infettive.

Art. 9.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 1960, e 17 ottobre 1941, n. 1265.

Art. 10.

Non saranno ammessi alle prove scritte di esame i concorrenti che non abbiano ottenuto il 35/50 nel giudizio sui titoli.

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che abbiano ottenuto i 35/50 nel complesso delle prove scritte e delle prove pratiche purchè in nessuna di esse abbiano riportato meno di 35/50. Non potranno in nessun caso essere dichiarati vincitori del concorso i concorrenti che non abbiano conseguito la votazione dei 35/50 nella prova orale.

Art. 11.

La Commissione giudicatrice del concorso è composta:

1) da un consigliere di Stato, presidente;

2) dal direttore generale dell'Istituto superiore di sanità;

3) da un capo di laboratorio o da un ispettore generale dell'Istituto;

4) da due professori di università scelti fra i cultori delle discipline che interessano il posto messo a concorso, nonchè da un docente universitario di lingue straniere per la prova di lingue estere.

Art. 12.

La Commissione compilerà la graduatoria di coloro i quali avranno superate le prove di esami, secondo l'ordine della votazione complessiva.

A parità di punti saranno osservate le disposizioni attualmente vigenti circa i titoli di preferenza per la ammissione ai pubblici concorsi.

Art. 13.

L'Alto Commissario riconosce la regolarità del procedimento dell'esame, decide in via definitiva sulle contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti, approva la graduatoria di cui al precedente articolo, ne dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e procede alla nomina dei vincitori dei posti messi a concorso, secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 14.

Il direttore generale dell'Istituto superiore di sanità, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti conti per la registrazione.

Roma, addì 10 dicembre 1946

L'Alto Commissario: BERGAMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1947
Registro Presidenza n. 7, foglio n. 93. — FERRARI

(3410)

Concorso ad un posto di assistente medico in prova (gruppo A - grado 11°) nel ruolo del personale del Laboratorio di epidemiologia dell'Istituto superiore di sanità.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente e successive estensioni;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza delle ammissioni ai pubblici impieghi e successive estensioni;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, che reca norme a beneficio dei combattenti;

Visto il regio decreto-legge 17 ottobre 1941, n. 1265, concernente il riodinamento dei ruoli del personale dell'Istituto superiore di sanità;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, che ha istituito l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, concernente il riordinamento e le attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per titoli e per esami ad un posto di assistente medico in prova (gruppo *A*, grado 9°) nel ruolo del personale del Laboratorio di epidemiologia dell'Istituto superiore di sanità, con l'annuo stipendio inerente al grado predetto dell'ordinamento gerarchico e le altre retribuzioni previste dalle disposizioni vigenti, oltre le indennità mensili di carovita e le eventuali quote complementari.

Il vincitore sarà nominato assistente medico in prova con gli assegni a lui spettanti a norma delle disposizioni vigenti e, se riconosciuto idoneo dall'Amministrazione, conseguirà la nomina di assistente dopo un periodo di prova non minore di sei mesi.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, redatta nella prescritta carta da bollo, diretta all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, dovrà pervenire all'Istituto superiore di sanità, viale Regina Margherita n. 299, non oltre il termine di 60 giorni decorrenti da quello successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella domanda i candidati dovranno indicare cognome, nome, paternità, luogo di nascita e domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni ed elencare i documenti ed i titoli presentati, nonchè indicarne le lingue estere nelle quali intende di sostenere l'esame.

Art. 3.

Possono partecipare al concorso coloro che hanno compiuto i 18 anni di età e non superati i 30. Tale limite di età è elevato di cinque anni, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10. L'aumento in parola è concesso in aggiunta a quello od a quelli eventualmente spettanti per speciali disposizioni di legge.

Il limite massimo di età non può comunque superare i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età in confronto degli aspiranti che alla data del presente bando di concorso già rivestano la qualità di impiegato civile di ruolo, eguale beneficio è esteso agli impiegati non di ruolo in servizio presso l'Istituto superiore di sanità da almeno due anni.

Nessun limite è previsto per il personale civile non di ruolo purchè in servizio da almeno cinque anni presso le Amministrazioni dello Stato, anche se con ordinamento autonomo.

Art. 4.

A corredo della domanda gli aspiranti dovranno produrre sempre nella prescritta carta bollata, e muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni i documenti seguenti:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato del sindaco del Comune di origine dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nello Stato medesimo e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

c) certificato da rilasciarsi dal sindaco del competente ufficio comunale, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

d) certificato di regolare condotta morale e civile da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da almeno un anno.

In caso di residenza per un tempo minore dovranno esibirsi altri certificati dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto entro l'anno precedenti residenze;

e) certificato generale da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziario;

f) certificato di un medico provinciale o militare da cui risulti che il candidato è di sana costituzione fisica ed è esente altresì da difetti ed imperfezioni che possono influire sul rendimento del servizio.

L'Amministrazione potrà in qualunque momento sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

g) foglio di congedo militare o copia del foglio matricolare ovvero certificato di esito di leva od iscrizione nelle liste di leva.

I candidati che rivestono la qualità di ufficiali in congedo produrranno copia dello stato di servizio militare;

h) stato di famiglia da presentarsi soltanto dai coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) e *f*), dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale;*

i) diploma in originale o in copia notarile di laurea in medicina e chirurgia, conseguita entro il 31 dicembre 1924, o conseguita entro il 31 dicembre 1925, da coloro che si trovassero nelle condizioni previste dall'art. 6 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 1909, e diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Sono dispensati dall'esibizione del diploma di abilitazione all'esercizio professionale coloro che conseguirono il diploma di laurea posteriormente al 1° gennaio 1944 (art. 1 del regio decreto-legge n. 51 del 27 gennaio 1944);

l) i titoli professionali e scientifici che dovranno essere presentati in originale o in copia notarile;

m) i lavori scientifici dovranno presentarsi in cinque esemplari.

Saranno presi in considerazione soltanto quelli pubblicati o presentati per la pubblicazione in un periodico scientifico.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e le qualifiche che diano titolo di preferenza agli effetti dello nomina al posto, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione dei documenti.

Art. 6.

Scaduto il termine di chiusura del concorso, non è ammessa nessuna regolarizzazione dei documenti.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altra Amministrazione dello Stato, salvo per i titoli originali di studio per i quali si deve in ogni caso produrre un certificato, rilasciato dall'Ammini-

strazione presso la quale i titoli stessi si trovano, con l'indicazione precisa di essi.

Art. 7.

Con decreto dell'Alto Commissario non motivato ed insindacabile, potrà essere negata l'ammissione al concorso di qualsiasi aspirante.

Art. 8.

L'esame di concorso consterà di due prove scritte, di tre prove pratiche e di una prova orale.

Esse avranno luogo in Roma pressa l'Istituto superiore di sanità nei giorni che saranno comunicati agli ammessi al concorso a cura dell'Amministrazione.

A) Prove scritte:

1) nozioni generali di batteriologia, parassitologia ed immunologia;

2) traduzione da due lingue estere, a scelta del candidato, di brani di un trattato di medicina (è consentito l'uso del vocabolario).

B) Prove pratiche:

1) tecnica della autopsia degli animali da esperimento;

2) microscopia e tecnica microscopica;

3) tecnica e diagnostica batteriologica, parassitologica e immunologica.

C) Prova orale:

1) cultura generale tecnica e di legislazione sanitaria;

2) tutti gli argomenti delle prove scritte e pratiche;

3) le malattie infettive.

Art. 9.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osservano le disposizioni contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e 17 ottobre 1941, n. 1265.

Art. 10.

Non sono ammessi alla prova di esame i concorrenti che non abbiano ottenuto 35/50 nel giudizio sui titoli.

Sono ammessi alla prova orale i concorrenti che abbiano ottenuto i 35/50 dei punti nel complesso delle prove scritte e delle prove pratiche, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di 30/50.

Non potranno, in nessun caso, essere dichiarati vincitori del concorso i concorrenti che non abbiano conseguito la votazione dei 35/50 nella prova orale.

Art. 11.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà composta:

1) da un consigliere di Stato, presidente;

2) dal direttore generale dell'Istituto superiore di sanità;

3) da un capo di laboratorio o reparto, o da un ispettore generale dell'Istituto;

4) da due professori di università, scelti tra i cultori delle discipline che interessano il posto messo a concorso, nonchè da un docente universitario di lingue straniere per la prova di lingue estere.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno disimpegnate da un funzionario dell'Ufficio affari generali dell'istituto di gruppo *A* non inferiore al grado 9°.

Art. 12.

La Commissione compilerà la graduatoria di coloro i quali avranno superato le prove di esame secondo l'ordine della votazione complessiva.

A parità di punti saranno osservate le disposizioni attualmente vigenti circa i titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici concorsi.

Art. 13.

L'Alto Commissario riconosce la regolarità del procedimento degli esami, decide in via definitiva sulle contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti, approva la graduatoria di cui al precedente articolo, ne dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e nel bollettino ufficiale e procede alla nomina del vincitore del posto messo a concorso, secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 14.

Il direttore generale dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 maggio 1947

L'Alto Commissario: PERROTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *luglio* 1947
Registro Presidenza n. 9, *foglio n.* 69. — FERRARI

(3411)

Concorso ad un posto di assistente in prova (gruppo A - grado 9°) nel ruolo del personale del Laboratorio di ingegneria sanitaria dell'Istituto superiore di sanità.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente e successive estensioni;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi e successive estensioni;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, che reca norme a beneficio dei combattenti della guerra attuale;

Visto il regio decreto-legge 17 ottobre 1941, n. 1265, concernente il riordinamento dei ruoli del personale dell'Istituto superiore di sanità;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, che ha istituito l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, concernente il riordinamento e le attribuzioni dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente in prova (gruppo *A*, gra-

do 9°) nel ruolo del personale del Laboratorio di ingegneria sanitaria dell'Istituto superiore di sanità con l'annuo stipendio inerente al predetto grado dell'ordinamento gerarchico e le altre retribuzioni previste dalle disposizioni vigenti, oltre le indennità mensili di carovita e le eventuali quote complementari.

Il vincitore sarà nominato assistente in prova con gli assegni spettantigli a norma delle disposizioni vigenti e se riconosciuto idoneo dall'Amministrazione, conseguirà la nomina di assistente dopo un periodo di prova non minore di sei mesi.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, redatta nella prescritta carta da bollo, diretta all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, dovrà pervenire direttamente all'Istituto superiore di sanità, viale Regina Margherita 299, non oltre il termine di sessanta giorni da quello successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella domanda il candidato dovrà indicare cognome, nome, paternità, luogo di nascita e domicilio al quale dovranno essere indirizzate le comunicazioni ed elencare i documenti ed i titoli presentati, nonchè indicare le lingue estere nelle quali intende di sostenere lo esame.

Art. 3.

Possono partecipare al concorso coloro che hanno compiuto i 18 anni di età e non superati i 30. Tale limite di età è elevato di cinque anni, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10. L'aumento in parola è concesso in aggiunta a quello od a quelli eventualmente spettanti per speciali disposizioni di legge.

Il limite massimo di età non può comunque superare i 45 anni.

Al presente concorso sono ammessi, senza limite di età gli impiegati non di ruolo in servizio presso l'Istituto superiore di sanità da almeno due anni.

Art. 4.

A corredo della domanda gli aspiranti dovranno produrre sempre nella prescritta carta bollata e muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni i documenti seguenti:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato del sindaco del Comune di origine dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nello Stato medesimo e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

c) certificato da rilasciarsi dal sindaco del competente ufficio comunale, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato di regolare condotta morale e civile da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da almeno un anno. In caso di residenza per un tempo minore dovranno esibirsi altri certificati dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto entro l'anno precedenti residenze;

e) certificato generale da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziario;

f) certificato di un medico provinciale o militare da cui risulti che il candidato è di sana costituzione fisica ed è esente altresì da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

L'Amministrazione potrà in qualunque momento sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

g) foglio di congedo militare o copia del foglio matricolare ovvero certificato di esito di leva od iscrizione nelle liste di leva.

I candidati che rivestano la qualità di ufficiali in congedo produrranno copia dello stato di servizio militare;

h) stato di famiglia da presentarsi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale;*

i) diploma in originale o in copia notarile di laurea in ingegneria, conseguita entro il 31 dicembre 1924, o conseguita entro il 31 dicembre 1925, da coloro che si trovassero nelle condizioni previste dall'art. 6 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 1909, e diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Sono dispensati dall'esibizione del diploma di abilitazione all'esercizio professionale coloro che conseguirono il diploma di laurea posteriormente al 1° gennaio 1944 (art. 1 del regio decreto-legge n. 51, del 27 gennaio 1944;

l) i titoli professionali e scientifici che dovranno essere presentati in originale o in copia notarile;

m) i lavori scientifici dovranno essere presentati in cinque esemplari.

Saranno presi in considerazione soltanto quelli pubblicati o presentati per la pubblicazione in un periodico scientifico.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e le qualifiche che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione dei documenti.

Art. 6.

Scaduto il termine di chiusura del concorso, non è ammessa nessuna regolarizzazione dei documenti.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altra Amministrazione dello Stato, salvo per i titoli originali di studio per i quali si deve in ogni caso produrre un certificato, rilasciato dall'Amministrazione presso la quale i titoli stessi si trovano con l'indicazione precisa di essi.

Art. 7.

Con decreto dell'Alto Commissario non motivato ed insindacabile, potrà essere negata l'ammissione al concorso di qualsiasi aspirante.

Art. 8.

L'esame di concorso consterà di due prove scritte, di tre prove pratiche e di una prova orale.

Esse avranno luogo in Roma presso l'Istituto superiore di sanità, nei giorni che saranno comunicati agli ammessi al concorso a cura dell'Amministrazione.

A. — Prove scritte:

1) nozioni generali e di coordinamento fra le diverse opere occorrenti per progetti riferentisi ai seguenti argomenti:

opere idrauliche, opere marittime, viabilità, edilizia, materiali da costruzione, elettrotecnica, macchine, fisica tecnica, opere igieniche varie;

2) traduzione da due lingue estere, a scelta del candidato, di brani di un trattato di ingegneria. (E' consentito l'uso del vocabolario).

B. — Prove pratiche:

1) Calcoli e disegni schematici di particolari costruttivi di opere riguardanti gli acquedotti e la potabilizzazione delle acque.

2) Calcoli e disegni schematici di opere riferentisi alle fognature ed alla depurazione delle acque di rifiuto.

3) Calcoli e disegni schematici di opere riferentisi a locali di isolamento, stazioni e disinfezione, cimiteri, macelli, piani regolatori ecc.

C. — Prova orale:

1) cultura generale nel campo tecnico e di legislazione sanitaria;

2) gli argomenti delle prove scritte e pratiche;

3) organizzazione del lavoro.

Art. 9.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osservano le disposizioni contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e 17 ottobre 1941, n. 1265.

Art. 10.

Non sono ammessi alla prova di esame i concorrenti che non abbiano ottenuto 35/50 nel giudizio sui titoli.

Sono ammessi alla prova orale i concorrenti che abbiano ottenuto i 35/50 dei punti nel complesso delle prove scritte e delle prove pratiche, purchè in nessuna di queste non abbiano conseguito meno di 30/50. Non potranno in nessun caso, essere dichiarati vincitori del concorso i concorrenti che non abbiano conseguito la votazione del 35/50 nella prova orale.

Art. 11.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà composta:

1) da un Consigliere di Stato;

2) dal direttore generale dell'Istituto superiore di sanità;

3) da un capo di laboratorio o reparto, o da un ispettore generale dell'Istituto;

4) da due professori di università scelti tra i cultori delle discipline che interessano il posto messo a concorso; nonchè da un docente universitario di lingue straniere per la prova di lingue estere. Le funzioni di segretario della Commissione saranno disimpegnate da un funzionario dell'Ufficio affari generali dell'Istituto di gruppo *A* non inferiore al grado 9°.

Art. 12.

La Commissione compilerà la graduatoria di coloro i quali avranno superato le prove di esame secondo l'ordine della votazione complessiva.

A parità di punti saranno osservate le disposizioni attualmente vigenti circa i titoli di preferenza per la ammissione ai pubblici concorsi.

Art. 13.

L'Alto Commissario riconosce la regolarità del procedimento degli esami, decide in via definitiva sulle contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti, approva la graduatoria di cui al precedente articolo, ne dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e nel bollettino ufficiale del Ministero, e procede alla nomina del vincitore del posto messo a concorso, secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 14.

Il direttore generale dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 maggio 1947

L'Alto Commissario: PERROTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1947
Registro Presidenza n. 9, foglio n. 70. — FERRARI

(3412)

Concorso a quattro posti di assistente chimico in prova (gruppo A - grado 9°) nel ruolo del personale del Laboratorio di chimica dell'Istituto superiore di sanità.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente e successive estensioni;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza delle ammissioni ai pubblici impieghi e successive estensioni;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, che reca a favore dei combattenti;

Visto il regio decreto-legge 17 ottobre 1941, n. 1265, concernente il riordinamento dei ruoli del personale dell'Istituto superiore di sanità;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, che ha istituito l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, concernente il riordinamento e le attribuzioni dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per titoli e per esami a quattro posti di assistente chimico in prova (gruppo *A*, grado 9°) nel ruolo del personale del Laboratorio di chimica dell'Istituto superiore di sanità, con l'annuo stipendio inerente al grado predetto dell'ordinamento gerarchico e le altre retribuzioni previste dalle disposizioni vigenti, oltre le indennità mensili di caro-vita e le eventuali quote complementari.

I vincitori saranno nominati assistenti chimici in prova con gli assegni ad essi spettanti a norma delle disposizioni vigenti, e se riconosciuti idonei dall'Amministrazione, conseguiranno la nomina di assistenti in ruolo dopo un periodo di prova non minore di sei mesi.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, redatta nella prescritta carta bollata, diretta all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, dovrà pervenire all'Istituto superiore di sanità, viale Regina Margherita n. 299, non oltre il termine di 60 giorni decorrenti da quello successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella domanda i candidati dovranno indicare cognome, nome, paternità, luogo di nascita e domicilio al quale dovranno essere indirizzate le comunicazioni, ed elencare i documenti ed i titoli presentati, nonchè indicarne le lingue estere nelle quali intende sostenere l'esame.

Art. 3.

Possono partecipare al concorso coloro che hanno compiuto i 18 anni di età e non superati i 30. Tale limite di età è elevato di 5 anni, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10. L'aumento in parola è concesso in aggiunta a quello od a quelli eventualmente spettanti per speciali disposizioni di legge.

Il limite massimo di età non può comunque superare i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età in confronto degli aspiranti che alla data del presente bando di concorso già rivestano la qualità di impiegato civile di ruolo: eguale beneficio è esteso agli impiegati non di ruolo in servizio presso l'Istituto superiore di sanità da almeno due anni.

Nessun limite è previsto per il personale civile non di ruolo purchè in servizio da almeno cinque anni presso le Amministrazioni dello Stato, anche se con ordinamento autonomo.

Art. 4.

A corredo della domanda gli aspiranti dovranno produrre sempre nella prescritta carta bollata, e muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni i documenti seguenti:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato del sindaco del Comune di origine dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nello Stato medesimo e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

c) certificato da rilasciarsi dal sindaco del competente ufficio comunale, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato di regolare condotta morale e civile da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da almeno un anno. In caso di residenza per un tempo minore dovranno esibirsi altri certificati dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto entro l'anno precedenti residenze;

e) certificato generale da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziario;

f) certificato di un medico provinciale o militare da cui risulti che il candidato è di sana costituzione fisica ed è esente altresì da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

L'Amministrazione potrà in qualunque momento sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

g) foglio di congedo militare o copia del foglio matricolare ovvero certificato di esito di leva od iscrizione nelle liste di leva.

I candidati che rivestano la qualità di ufficiali in congedo produrranno copia dello stato di servizio militare;

h) stato di famiglia da presentarsi soltanto dai coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*), dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*;

i) diploma in originale o in copia notarile di laurea in una delle branche della chimica conseguita entro il 31 dicembre 1924, o conseguita entro il 31 dicembre 1925, da coloro che si trovassero nelle condizioni previste dall'art. 6 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, e diploma di abilitazione all'esercizio della professione. Sono dispensati dalle esibizioni del diploma di abilitazione all'esercizio professionale coloro che conseguirono il diploma di laurea posteriormente al 1° gennaio 1914 (art. 1 del regio decreto-legge n. 51, del 27 gennaio 1944);

l) i titoli professionali e scientifici che dovranno essere presentati in originale o in copia notarile;

m) i lavori scientifici dovranno essere presentati in cinque esemplari.

Saranno presi in considerazione soltanto quelli pubblicati o presentati per la pubblicazione in un periodico scientifico.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e le qualifiche che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione dei documenti.

Art. 6.

Scaduto il termine di chiusura del concorso, non è ammessa nessuna regolarizzazione dei documenti.

Non è consentito di fare riferimento a documenti presentati ad altra amministrazione dello Stato salvo per i titoli originali di studio per i quali si deve in ogni caso produrre un certificato rilasciato dall'Amministrazione presso la quale i titoli stessi si trovano, con l'indicazione precisa di essi.

Art. 7.

Con decreto dell'Alto Commissario non motivato ed insindacabile, potrà essere negata l'ammissione al concorso di qualsiasi aspirante.

Art. 8.

L'esame di concorso consterà di due prove scritte, di tre prove pratiche e di una prova orale.

Esse avranno luogo in Roma presso l'Istituto superiore di sanità nei giorni che saranno comunicati agli ammessi al concorso a cura dell'Amministrazione.

A) — Prove scritte:

1) nozioni generali di chimica generale, inorganica, organica e biologica;

2) traduzione da due lingue estere, a scelta del candidato, di brani di un trattato di chimica (è consentito l'uso del vocabolario).

B) — **Prove pratiche:**

1) analisi qualitativa di una miscela di non meno di 5 basi e 5 acidi;

2) determinazione quantitativa di due componenti di una miscela di sali inorganici;

3) riconoscimento di una sostanza organica.

C) Prova orale:

1) cultura generale nel campo tecnico e di legislazione sanitaria;

2) gli argomenti delle prove scritte e pratiche;

3) chimica analitica.

Art. 9.

Per lo svolgimento delle prove di esami si osserveranno le disposizioni contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e 17 ottobre 1941, n. 1265.

Art. 10.

Non saranno ammessi alla prova di esami i concorrenti che non abbiano ottenuto il 35/50 nel giudizio sui titoli.

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che abbiano ottenuto i 35/50 nel complesso delle prove scritte e delle prove pratiche purchè nessuna di essi abbiano riportato meno di 30/50. Non potranno in nessun caso essere dichiarati vincitori del concorso i concorrenti che non abbiano conseguito la votazione dei 35/50 nella prova orale.

Art. 11.

La Commissione giudicatrice del concorso è composta:

1) da un consigliere di Stato, presidente;

2) dal direttore generale dell'Istituto superiore di sanità;

3) da un capo di laboratorio o da un ispettore generale dell'Istituto;

4) da due professori di università scelti fra i cultori delle discipline che interessano, il posto messo a concorso, nonchè da un docente universitario di lingue straniere per la prova di lingue estere.

Art. 12.

La Commissione compilerà la graduatoria di coloro i quali avranno superate le prove di esami secondo l'ordine della votazione complessiva.

A parità di punti saranno osservate le disposizioni attualmente vigenti circa i titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici concorsi.

Art. 13.

L'Alto Commissario riconosce la regolarità del procedimento dell'esame, decide in via definitiva sulle contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti, approva la graduatoria di cui al precedente articolo, ne dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e procede alla nomina dei vincitori messi a concorso, secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 14.

Il direttore generale dell'Istituto superiore di sanità, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 febbraio 1947

L'Alto Commissario: BERGAMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1947
Registro Presidenza n. 9, foglio n. 67. — FERRARI

(3413)

Concorso a due posti di assistente chimico in prova (gruppo A - grado 9°) nel ruolo del personale del Laboratorio di biologia dell'Istituto superiore di sanità.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente e successive estensioni;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza delle ammissioni ai pubblici impieghi e successive estensioni;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, che reca norme a beneficio dei combattenti;

Visto il regio decreto-legge 17 ottobre 1941, n. 1265, concernente il riordinamento dei ruoli del personale dell'Istituto superiore di sanità;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, che ha istituito l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, concernente il riordinamento e le attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per titoli e per esami a due posti di assistente chimico in prova (gruppo A, grado 9°) nel ruolo del personale del Laboratorio di biologia dell'Istituto superiore di sanità, con l'annuo stipendio inerente al grado predetto dell'ordinamento gerarchico e le altre retribuzioni previste dalle disposizioni vigenti, oltre le indennità mensili di carovita e le eventuali quote complementari.

Il vincitore sarà nominato assistente chimico in prova con gli assegni a lui spettanti a norma delle disposizioni vigenti e, se riconosciuto idoneo dall'Amministrazione, conseguirà la nomina di assistente in ruolo dopo un periodo di prova non minore di sei mesi.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, redatto nella prescritta carta da bollo, diretta all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, dovrà pervenire all'Istituto superiore di sanità, viale Regina Margherita 299, Roma, non oltre il termine di 60 giorni decorrenti da quello successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella domanda i candidati dovranno indicare cognome, nome, paternità, luogo di nascita e domicilio al quale dovranno essere indirizzate le comunicazioni, ed elencare i documenti ed i titoli presentati, nonchè indicarne le lingue estere nelle quali intende di sostenere l'esame.

Art. 3.

Possono partecipare al concorso coloro che hanno compiuto i 18 anni di età e non superati i 30. Tale limite di età è elevato di cinque anni, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10. L'aumento in parola è concesso in aggiunta a quello od a quelli eventualmente spettanti per speciali disposizioni di legge.

Il limite massimo di età non può comunque superare i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età in confronto degli aspiranti che alla data del presente bando di concorso già rivestano la qualità di impiegato civile di ruolo: eguale beneficio è esteso agli impiegati non di ruolo in servizio presso l'Istituto superiore di sanità da almeno due anni.

Nessun limite è previsto per il personale civile non di ruolo purchè in servizio da almeno cinque anni presso le Amministrazioni dello Stato, anche se con ordinamento autonomo.

Art. 4.

A corredo della domanda gli aspiranti dovranno produrre sempre nella prescritta carta bollata, e muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni i documenti seguenti:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato del sindaco del Comune di origine dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Ai fini del presente decreto sono quiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nello Stato medesimo e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto.

c) certificato da rilasciarsi dal sindaco del competente ufficio comunale, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcune delle cause che a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

d) certificato di regolare condotta morale e civile da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da almeno un anno.

In caso di residenza per un tempo minore dovranno esibirsi altri certificati dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto entro l'anno precedenti residenze;

e) certificato generale da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziario;

f) certificato del medico provinciale o militare da cui risulti che il candidato è di sana costituzione fisica ed è esente altresì da difetti ed imperfezioni che possono influire sul rendimento del servizio.

L'Amministrazione potrà in qualunque momento sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

g) foglio di congedo militare o copia del foglio matricolare ovvero certificato di esito di leva od iscrizione nelle liste di leva.

I candidati che rivestono la qualifica di ufficiali in congedo produrranno copia dello stato di servizio militare;

h) stato di famiglia da presentarsi soltanto dai coniugati con o senza prole o dai vedòvi con prole.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*), dovranno essere in data non anteriore a tre mesi da quella della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*;

i) diploma in originale o in copia notarile di laurea in una delle branche della chimica conseguita entro il 31 dicembre 1924, o conseguita entro il 31 dicembre 1925, da coloro che si trovassero nelle condizioni previste dall'art. 6 del regio decreto-legge 31 dicembre 1923, n. 2909, e diploma di abilitazione all'esercizio della professione. Sono dispensati dall'esibizione del diploma di abilitazione di esercizio professionale coloro che conseguiranno il diploma di laurea posteriormente al 1° gennaio 1944 (art. 1 del regio decreto-legge n. 51, del 27 gennaio 1944);

l) i titoli professionali e scientifici che dovranno essere presentati in originale o in copia notarile;

m) i lavori scientifici dovranno essere presentati in 5 esemplari.

Saranno presi in considerazione soltanto quelli pubblicati o presentati per la pubblicazione in un periodico scientifico.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e le qualifiche che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione dei documenti.

Art. 6.

Scaduto il termine di chiusura del concorso, non è ammessa nessuna regolarizzazione dei documenti.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altra Amministrazione dello Stato, salvo per i titoli originali di studio per i quali si deve in ogni caso produrre un certificato, rilasciato dall'Amministrazione presso la quale i titoli stessi si trovano, con l'indicazione precisa di essi.

Art. 7.

Con decreto dell'Alto Commissario non motivato ed insindacabile, potrà essere negata l'ammissione al concorso di qualsiasi aspirante.

Art. 8.

L'esame di concorso consterà di due prove scritte, di tre prove pratiche ed una prova orale.

Essi avranno luogo in Roma presso l'Istituto superiore di sanità nei giorni che saranno comunicati agli ammessi al concorso, a cura dell'Amministrazione;

A. — Prove scritte:

1) nozioni generali di chimica generale, inorganica, organica e biologica;

2) traduzione da due lingue estere, a scelta del candidato, di brani di un trattato di chimica (è consentito l'uso del vocabolario).

B. — Prove pratiche:

1) analisi qualitativa di una miscela di non meno 5 basi e 5 acidi;

2) determinazione quantitativa di due componenti di una miscela di sali inorganici;

3) riconoscimento di una sostanza organica.

C. — Prova orale:

1) cultura generale nel campo tecnico e di legislazione sanitaria;

2) gli argomenti delle prove scritte e pratiche;

3) chimica analitica.

Art. 9.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e 17 ottobre 1941, n. 1265.

Art. 10.

Non saranno ammessi alla prova di esame i concorrenti che non abbiano ottenuto il 35/50 nel giudizio sui titoli.

Non saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che abbiano ottenuti i 35/50 nel complesso delle prove scritte e delle prove pratiche, purchè in nessuna di esse abbiano riportato meno di 30/50.

Non potranno in nessun caso essere dichiarati vincitori del concorso i concorrenti che non abbiano conseguiti la votazione dei 35/50 nella prova orale.

Art. 11.

La Commissione giudicatrice del concorso è composta:

1) da un consigliere di Stato, presidente;

2) dal direttore generale dell'Istituto superiore di sanità;

3) da un capo di laboratorio o da un ispettore generale dell'Istituto;

4) da due professori di università scelti fra i cultori delle discipline che interessano il posto messo a concorso, nonchè da un docente universitario di lingue straniere per la prova di lingue estere.

Art. 12.

La Commissione compilerà la graduatoria di coloro i quali avranno superato le prove di esame, secondo l'ordine della votazione complessiva.

A parità di punti saranno osservate le disposizioni attualmente vigenti circa i titoli di preferenza per la ammissione ai pubblici concorsi.

Art. 13.

L'Alto Commissario riconosce la regolarità del procedimento dell'esame, decide in via definitiva sulle contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti, approva la graduatoria di cui al precedente articolo, ne dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e procede alla nomina dei vincitori dei posti messi a concorso, secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 14.

Il direttore generale dell'Istituto superiore di sanità, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 febbraio 1944

L'Alto Commissario: BERGAMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1947
Registro Presidenza n. 9, foglio n. 68. — FERRARI

(3414)

Concorso a sei posti di vice-preparatore in prova (gruppo C - grado 12°) nel ruolo del personale comune ai vari Laboratori dell'Istituto superiore di sanità.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente e successive estensioni;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi e successive estensioni;

Visto il regio decreto-legge 17 ottobre 1941, n. 1265, concernente il riordinamento dei ruoli del personale dell'Istituto superiore di sanità;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, che ha istituito l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, concernente l'ordinamento e le attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico a sei posti di vice-preparatore in prova (gruppo *C*, grado 12°) nel ruolo del personale comune ai vari Laboratori dell'Istituto superiore di sanità così suddivisi: due posti pel Laboratorio di biologia, due pel Laboratorio di chimica, uno pel Laboratorio di malariologia ed un sesto per la Direzione generale (Ufficio magazzino centrale).

I vincitori del concorso saranno nominati vice-preparatori in prova con gli assegni loro spettanti a norma delle disposizioni vigenti. Dopo un periodo di prova di durata non inferiore a sei mesi, essi, se riconosciuti idonei dall'Amministrazione conseguiranno la nomina a vice-preparatori in ruolo con lo stipendio, il carovita e le eventuali quote complementari nella misura stabilita per gli impiegati di grado 12°, gruppo *C* delle norme vigenti.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso redatte sulla prescritta carta da bollo e corredate da tutti i documenti indicati nel successivo articolo, dovranno pervenire direttamente all'Istituto superiore di sanità, viale Regina Margherita, 299, entro il termine di giorni 60 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande dovranno essere sottoscritte dai concorrenti con l'indicazione del cognome, nome, paternità, luogo di nascita e del loro preciso recapito al quale indirizzare le eventuali comunicazioni, nonchè l'indicazione precisa del programma su cui si vuole sostenere l'esame.

Art. 3.

Possono partecipare al concorso coloro che hanno compiuto i 18 anni di età e non hanno superato i 30 anni.

Tale limite è elevato di cinque anni, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10. L'aumento in parola è concesso in aggiunta a quello spettante per altre ragioni speciali.

Il limite massimo non può, comunque, superare il 45° anno di età.

Al presente concorso sono ammessi senza limite di età gli impiegati di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato, nonchè quelli non di ruolo in servizio presso l'Istituto superiore di sanità, da almeno due anni. Nessun limite di età è previsto pure per gli impiegati

non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato in servizio da almeno cinque anni.

Art. 4.

A corredo delle domande gli aspiranti dovranno produrre redatti sempre sulla prescritta carta bollata e muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e non è privo del godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nello Stato stesso e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di apposito decreto;

c) certificato di regolare condotta morale e civile rilasciato dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede almeno da un anno. In caso di residenza di durata minore, dovranno esibirsi altri certificati dai sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto entro l'anno precedenti residenze;

d) certificato generale rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziario;

e) certificato rilasciato da un medico provinciale o militare dal quale risulti che l'aspirante è di sana costituzione ed esente altresì da difetti ed imperfezioni che possono influire sul rendimento del servizio.

L'Amministrazione potrà in qualunque momento sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

f) diploma di licenza dalle scuole inferiori medie o titolo equipollente a norma delle vigenti disposizioni sulla pubblica istruzione in originale o copia notarile.

g) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, se il concorrente abbia prestato servizio militare, oppure, in caso negativo, certificato dell'esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

h) stato di famiglia da presentarsi soltanto dai coniugati, con o senza prole e dai vedovi con prole.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) e *h*), dovranno essere di data non anteriore ai tre mesi a quella di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente bando.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e le qualifiche che diano titolo di preferenza a norma delle vigenti disposizioni, agli effetti della nomina al posto debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile alla presentazione dei documenti.

Art. 6.

Scaduto il termine di chiusura del concorso non è ammessa nessuna regolarizzazione dei documenti.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altra Amministrazione dello Stato, salvo per i titoli originali di studio per i quali si deve in ogni caso produrre un certificato rilasciato dall'Amministrazione presso la quale i titoli stessi si trovano, con l'indicazione precisa di essi.

Con decreto dell'Alto Commissario non motivato ed insindacabile, potrà essere negata l'ammissione al concorso di qualsiasi aspirante.

Art. 7.

Gli esami di concorso constano di una prova scritta, di quattro prove pratiche e di una prova orale, secondo i programmi particolareggiati annessi al presente decreto.

Essi avranno luogo in Roma presso l'Istituto superiore di sanità nei giorni che saranno comunicati agli ammessi al concorso a cura dell'Amministrazione.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice sarà composta:

a) da un funzionario dell'Istituto superiore di sanità di grado non inferiore al 5°, presidente;

b) da un funzionario dell'Istituto superiore di sanità di grado non inferiore al 6°;

c) da un professore d'università scelto fra i cultori delle discipline che formano oggetto di esame.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno disimpegnate da un funzionario dell'Ufficio affari generali dell'Istituto di gruppo *A* non inferiore al grado 9°.

Ciascun Commissario dispone di 10 punti per ciascuna prova, scritta, pratica ed orale.

Ciascuna prova non si intende superata se il candidato non riporti almeno la votazione di 18/30.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei punti riportati in ciascuna prova.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Art. 9.

L'Alto Commissario riconosce la regolarità dei lavori della Commissione, ne approva gli atti, decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni e procede alla nomina dei vincitori ai posti messi a concorso.

Art. 10.

Il direttore generale dell'Istituto superiore di sanità, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti a norma di legge.

Roma, addì 9 maggio 1947.

L'Alto Commissario: PERROTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1947
Registro Presidenza n. 8, *foglio n.* 314. — FERRARI

PROGRAMMA DI ESAME

di concorso per due posti di vice preparatore nel Laboratorio di biologia dell'Istituto superiore di sanità.

A. — Prova scritta:

Una relazione su un lavoro compiuto o da compiersi in Laboratorio.

B. — Prove pratiche:

1) Preparazione dei mezzi nutritivi e delle soluzioni coloranti.

Assistenza tecnica alle varie operazioni di laboratorio.

Preparazione di animali da sottoporre ad operazione e ad autopsia.

Tenuta dei relativi registri e protocolli.

2) Preparazione della camera operatoria, montaggio ed uso dei più comuni apparecchi da laboratorio.

3) Tecnica delle disinfezioni e delle disinfestazioni.

4) Tecnica del prelevamento, condizionamento e trasporto di materiale da sottoporre ad accertamenti di laboratorio.

C. — Prova orale:

Cultura generale tecnica - argomenti della prova scritta e delle prove pratiche - organizzazione e compiti dell'Istituto superiore di sanità e dei Laboratori provinciali di igiene e profilassi.

Roma, addì 9 maggio 1947

L'Alto Commissario: PERROTTI

PROGRAMMA DI ESAME

di concorso per due posti di vice preparatore nel Laboratorio di chimica dell'Istituto superiore di sanità.

A. — Prova scritta:

Una relazione su un lavoro compiuto o da compiersi in Laboratorio.

B. — Prove pratiche:

1) Distillazione a pressione normale e a pressione ridotta. Distillazione frazionata. Cristallizzazione di prodotti. Determinazione del punto di fusione. Pesata di precisione. Preparazione dei reattivi più comuni. Assistenza tecnica alle varie operazioni di laboratorio. Tenuta dei relativi registri e protocolli

2) Montaggio e uso dei più comuni apparecchi di laboratorio.

3) Tecnica del prelevamento di campioni e preparazione di essi per l'analisi.

4) Determinazioni analitiche semplici per via volumetrica.

C. — Prova orale:

Cultura generale tecnica - argomenti della prova scritta e delle prove pratiche - organizzazione e compiti dell'Istituto superiore di sanità e dei Laboratori provinciali di igiene e profilassi.

Roma, addì 9 maggio 1947

L'Alto Commissario: PERROTTI

PROGRAMMA DI ESAME

di concorso per un posto di vice preparatore nel Laboratorio di malariologia dell'Istituto superiore di sanità

A. — Prova scritta:

Una relazione su un lavoro compiuto o da compiersi in Laboratorio.

B. — Prove pratiche:

1) Preparazione dei mezzi nutritivi e delle soluzioni coloranti.

Assistenza tecnica alle varie operazioni di laboratorio.

Preparazione di animali da sottoporre ad operazione e ad autopsia.

Tenuta dei relativi registri e protocolli.

2) Preparazione della camera operatoria, montaggio ed uso dei più comuni apparecchi da laboratorio.

3) Tecnica delle disinfezioni e delle disinfestazioni.

4) Tecnica del prelevamento, condizionamento e trasporto di materiale da sottoporre ad accertamenti di laboratorio.

C. — Prova orale:

Cultura generale tecnica - argomenti della prova scritta e delle prove pratiche - organizzazione e compiti dell'Istituto superiore di sanità e dei Laboratori provinciali di igiene e profilassi.

Roma, addì 9 maggio 1947

L'Alto Commissario: PERROTTI

PROGRAMMA DI ESAME

di concorso per vice preparatore addetto al magazzino dell'Istituto superiore di sanità.

A. — Prova scritta:

Una relazione su un lavoro compiuto o da compiersi.

B. — Prove pratiche:

1) Confezionamento di prodotti. Ordinamento di prodotti Ordinamento di materiale di vetreria. Ordinamento di apparecchi. Classifica di materiale vario.

2) Annotazione nel giornale del magazzino. Tenuta dello schedario e dei registri.

3) Montaggio e uso dei più comuni apparecchi di laboratorio.

4) Tecnica dell'imballaggio dei materiali vari del magazzino.

C. — Prova orale:

Cultura generale tecnica - argomenti della prova scritta e delle prove pratiche - organizzazione e compiti dell'Istituto superiore di sanità e dei Laboratori provinciali di igiene e profilassi.

Roma, addì 9 maggio 1947

L'Alto Commissario: PERROTTI

(3415)

Concorso a cinque posti di agente tecnico nel ruolo del personale subalterno dell'Istituto superiore di sanità

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente e successive estensioni;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per ammissioni ai pubblici impieghi e successive estensioni;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, che reca norme a beneficio dei combattenti della guerra attuale;

Visto il regio decreto-legge 17 ottobre 1941, n. 1265, concernente il riordinamento dei ruoli del personale dell'Istituto superiore di sanità;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, che ha istituito l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 466, concernente l'ordinamento e le attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami, a cinque posti di agente tecnico nel ruolo del personale subalterno dell'Istituto superiore di sanità con l'annuo stipendio di L. 92.000 oltre l'eventuale aggiunta di famiglia e le altre retribuzioni previste dalle disposizioni in vigore.

I vincitori saranno nominati agenti tecnici in prova con gli assegni spettantigli, a norma delle disposizioni vigenti e, se riconosciuti idonei dall'Amministrazione, conseguiranno la nomina di agenti tecnici dopo un periodo di prova non minore di sei mesi.

L'Amministrazione si riserva la facoltà riconosciuta dall'art. 3 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2960, di nominare secondo l'ordine della graduatoria ai posti che si renderanno vacanti entro il 31 dicembre 1947 gli aspiranti dichiarati idonei dopo i vincitori del concorso.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare, soltanto, gli operai in servizio da oltre due anni nell'Istituto superiore di sanità.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da lire dodici, e corredate da tutti i documenti prescritti dovranno pervenire direttamente all'Istituto superiore di sanità, viale Regina Margherita, 299, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nel bollettino ufficiale del personale.

Le domande dovranno contenere l'elencazione dei singoli documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande gli aspiranti dovranno produrre, redatti sulla prescritta carta bollata e muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) diploma di licenza elementare o titolo equipollente.

Il titolo di studio dovrà essere esibito in originale o copia notarile legalizzata;

c) certificato dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e non è privo dei godimenti dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nello Stato stesso e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto reale;

d) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare dal quale risulti che l'aspirante è di costituzione sana e robusta e comunque immune da difetti, imperfezioni o malattie che possono menomare l'idoneità di servizio. L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

e) certificato generale rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziario;

f) certificato di regolare condotta, morale, politica e civile rilasciato dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede almeno da un anno e nel caso di residenza di durata minore altro certificato del sindaco, della precedente residenza entro l'anno;

g) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, se il concorrente abbia prestato servizio militare, oppure, in caso negativo, certificato dell'esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

h) stato di famiglia da presentarsi soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole;

i) certificato rilasciato dall'Istituto superiore di sanità, attestante la durata e natura del servizio prestato dall'aspirante.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *f*), dovranno essere di data, non anteriore ai tre mesi a quella di pubblicazione nel bollettino ufficiale del personale del presente bando.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e le qualifiche che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile alla presentazione dei documenti.

Art. 6.

Scaduto il termine di chiusura del concorso, non è ammessa nessuna regolarizzazione dei documenti.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altra Amministrazione dello Stato, salvo per i titoli originali di studio per i quali si deve in ogni caso produrre un certificato rilasciato dalla Amministrazione presso la quale i titoli si trovano, con l'indicazione precisa di essi.

Con decreto dell'Alto Commissariato non motivato ed insindacabilmente può essere negata l'ammissione al concorso di qualsiasi aspirante.

Art. 7.

L'esame di concorso consterà di una prova scritta, di quattro prove pratiche e di una prova orale.

Esse avranno luogo in Roma presso l'Istituto superiore di sanità nei giorni che saranno comunicati agli ammessi al concorso a cura dell'Amministrazione.

A. — Prova scritta:

Estensione di un rapporto su fatti di servizio.

B. — Prove pratiche:

1) montaggio e smontaggio di un apparecchio semplice;

2) pulitura e lavaggio di vetrerie di Laboratorio;

3) prova nel mestiere indicato dal candidato.

C. — Prova orale:

1) mansioni degli agenti tecnici;

2) gli argomenti della prova scritta e delle prove pratiche;

3) organizzazione e compiti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 8.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà composta:

1) da un funzionario dell'Istituto superiore di sanità di grado non inferiore al 6°, presidente:

2) da un funzionario dell'Istituto superiore di sanità di grado non inferiore al 7°;

3) dal capo dell'Ufficio affari generali dell'Istituto stesso.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno disimpegnate da un funzionario dell'Ufficio affari generali dell'Istituto di gruppo *A* non inferiore al grado 9°.

Ciascun commissario dispone di 10 punti per ciascuna prova scritta, pratica ed orale.

Ciascuna prova non s'intende superata se il candidato non riporti almeno la votazione di 18/30.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei punti riportati in ciascuna prova.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Art. 9.

L'Alto Commissario riconosce la regolarità del procedimento degli esami, decide in via definitiva sulle contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti, approva la graduatoria di cui al precedente articolo ne dispone la pubblicazione nel bollettino ufficiale, e provvede alla nomina dei vincitori dei posti messi a concorso.

Art. 10.

Il direttore generale dell'Istituto superiore di sanità, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 maggio 1947

L'Alto Commissario: PERROTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1947
Registro Presidenza n. 8, foglio n. 313. — FERRARI

(3416)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

PREZZO L. 50 (4100745) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.